



Dipartimento Studi e Ricerche – Osservatorio Giuridico | CAF Acli

MANOVRA 2019

DL 119/2018

Decreto fiscale.

A che punto siamo?

6 dicembre 2018

A cura di

Simonetta De Fazi e Luca Napolitano



INDICE

QUESTO DOSSIER	3
INTRODUZIONE	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	5
Articoli 1, 2, 5, 6 e 8. Altre forme di “definizione agevolata” oltre alla Rottamazione-ter	5
Articolo 3. Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd Rottamazione-ter)	6
Articolo 4. Stralcio dei debiti fiscali fino a 1.000 euro	7
Articolo 7. Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti	7
Articolo 9. Irregolarità formali	7
Articolo 10. Fatturazione elettronica	8
Articoli 11 e 12. Semplificazione in materia di E-Fattura	9
Articolo 16. Giustizia tributaria digitale	9
Articolo 17. Trasmissione telematica dei corrispettivi	9
Articolo 18. Rinvio lotteria dei corrispettivi	10
LE ALTRE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL DECRETO	11
Articolo 23-quater. Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia	11
Articolo 24-ter. Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)	11
Articolo 25. Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale	12
Articolo 25-bis. Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela	12
Articolo 25-ter. Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa	12
Articolo 25-quater. Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato	12
Articolo 25-novies. Istituzione dell’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero	13
ALLEGATO 1. ARTICOLATO ORIGINARIO	14
ALLEGATO 2. COMUNICATI CONSIGLIO DEI MINISTRI	16



Questo dossier

L'Assemblea di Palazzo Madama, mercoledì 28 novembre, ha approvato, con 147 voti favorevoli, 104 contrari e 6 astensioni, il disegno di legge Atto Senato 886, di conversione del decreto-legge n. 119, in materia fiscale e finanziaria (scadenza 22 dicembre), con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria". L'esame era stato avviato martedì 27 novembre. Il testo è stato trasmesso alla Camera il 30 novembre scorso. L'esame in Commissione referente, la VI Finanze, è iniziato il 4 dicembre ([Atto Camera 1408](#)) ed è tuttora in corso.

Nel corso del dibattito in Senato, sono state introdotte numerose modifiche, sia in aggiunta che in riduzione rispetto al testo originario, la maggior parte delle quali legate all'approvazione del cosiddetto "[emendamento omnibus](#)", presentato dal Governo – e poi approvato – nella seduta del 22 novembre scorso. Ne diamo conto in questo dossier, con riferimento alle misure di maggior interesse per il "sistema ACLI".

Per comodità di lettura e per rendere con maggiore evidenza le novità introdotte, rispetto ai contenuti del decreto-legge n. 119/2018 illustrati nel [dossier prodotto dall'Osservatorio il 24 ottobre scorso](#), riportiamo in calce l'articolato originario del provvedimento e i comunicati stampa del Consiglio dei Ministri che ne annunciavano contenuti e approvazione (rispettivamente il 15 e il 20 ottobre scorsi)



Introduzione

Decreto fiscale sì, ma fino a un certo punto. In effetti la conversione in legge del DL 119, approvata giorni fa dal Senato, sull'articolato originale pubblicato in GU il 23 ottobre scorso, ha portato a una sorta di decreto "omnibus", dove accanto alle note misure su rottamazione-ter, "pace fiscale", fatturazione elettronica e stralcio delle mini-liti, troviamo disposizioni in materia sanitaria, di trasporti, lavoro, ammortizzatori sociali, caporalato, banda ultra-larga o fondi per eventi calamitosi, insieme a norme riguardanti il Terzo settore e ad un provvedimento piuttosto odioso, ovvero l'istituzione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero.

E inoltre, fra gli articoli, è spuntata anche la proroga del popolarissimo Bonus bebè di renziana memoria, ovvero l'assegno per la natalità (originariamente triennale) che l'Inps, nel rispetto di determinati parametri economici, eroga alle famiglie con nuovi nati o adottati.

Quello del Bonus bebè è certamente uno degli aspetti da rimarcare nell'attuale struttura del decreto, se non altro per le ripercussioni politiche (in particolare all'indirizzo di Lorenzo Fontana, ministro per le politiche per la famiglia) che erano sorte all'indomani della sua presunta cancellazione nella Legge di Bilancio 2019. Assente, quindi, nell'articolato della manovra economica, il bonus è stato "ripescato" nel DI Fisco, mantenendo per i nuovi nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, la stessa durata annuale prevista per i nati o adottati del 2018.

Procederemo all'esame del provvedimento analizzando prima, articolo per articolo, le misure fiscali, contenute nel **TITOLO I Disposizioni in materia fiscale**, contenete gli articoli da 1 a 20 così organizzati:

Capo I. Disposizioni in materia di pacificazione fiscale (dall'art. 1 all'art. 9)

Capo II. Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario (dall'art. 10 all'art. 16)

Capo III. Altre disposizioni fiscali (dall'art. 17 all'art. 20)

Prenderemo quindi in esame alcune misure del **TITOLO II**, originariamente intitolato "Disposizioni finanziarie urgenti", modificato nel testo attualmente in discussione alla Camera "**Disposizioni finanziarie urgenti e disposizioni in materia sanitaria**", contenente gli articoli dal 20 al 27.



Disposizioni in materia fiscale

Concentrandoci nel merito delle disposizioni fiscali, il processo di conversione del Senato ha mantenuto anzitutto i capisaldi della rottamazione e il cosiddetto “stralcio” dei piccoli contenziosi fino a 1.000 euro. Per l'esattezza qualche modifica è stata introdotta nell'ambito della rottamazione, ma si tratta comunque di assestamenti migliorativi - rispetto alla formula originaria - per i debitori che se ne avvarranno, sia i neofiti della prima ora, sia quelli che transiteranno dalla precedente rottamazione-bis. C'è inoltre, sempre in ambito fiscale, anche se non in termini di oneri tributari, tutto il comparto della fatturazione elettronica sul quale il legislatore del Senato è intervenuto inserendo alcuni casi di esonero.

Nel complesso, quindi, lo spirito del testo, ormai generalmente percepito come il decreto della “pace fiscale”, non si allontana da quell'ottica “compromissoria” già mostrata da altri precedenti decreti, o se non altro ne assorbe la logica di snellimento sulla mole del contenzioso storico. Non vi spiccano, insomma, misure particolarmente originali, piuttosto lo si potrebbe leggere come la prosecuzione ideale di un tracciato già precedentemente avviato. La stessa fatturazione elettronica, vera novità che comporterà la telematizzazione di tutto un processo finora affidato alla carta, non la scopriamo certo adesso, ma era già in agenda da tempo, anche se l'obbligo di fatto scatterà dal 2019. Lo stralcio automatico delle cartelle fino a 1.000 euro, che saranno dunque cancellate senza il bisogno di ulteriori istanze da parte del debitore, può dirsi una disposizione sensata, lodevole, pratica, “umana” per certi versi, ma pur sempre una disposizione che non aggiunge novità.

Da segnalare, invece, **la riscrittura (totale) dell'articolo 9**, che prima prevedeva “Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale”, mentre adesso riporta il più generico titolo “**Irregolarità formali**”. In pratica, stando alla precedente formulazione, la norma avrebbe ammesso, fino al 31 maggio 2019, l'integrazione di “errori od omissioni” commessi nelle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017, e tale integrazione avrebbe comportato il pagamento di una quota forfettaria del 20% in rapporto al maggior imponibile integrato. Per come invece è stato riscritto l'articolo, la regolarizzazione punta adesso a sanare, dietro versamento di una sanzione di 200 euro, certe tipologie di errori che sono però ininfluenti sul piano del reddito imponibile.

Vediamo allora le misure nel dettaglio.

Articoli 1, 2, 5, 6 e 8. Altre forme di “definizione agevolata” oltre alla Rottamazione-ter

Si prevedono le seguenti forme di definizione agevolata:

1. sui **processi verbali** di constatazione è consentita la regolarizzazione di violazioni constatate in materia di:

- a. imposte sui redditi e relative addizionali,
- b. contributi previdenziali e ritenute,



- c. imposte sostitutive,
- d. imposta regionale sulle attività produttive,
- e. imposta sul valore degli immobili all'estero,
- f. imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero,
- g. imposta sul valore aggiunto;

2. sugli **atti del procedimento di accertamento** è consentito (art. 2, comma 1) il pagamento per le sole imposte (senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori) notificate su:

- a. avvisi di accertamento,
- b. avvisi di rettifica e di liquidazione,
- c. atti di recupero;

3. sulle controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. È questo un ambito dove il Senato ha introdotto alcune modifiche circa le percentuali richieste per sanare il rapporto con l'amministrazione finanziaria, attraverso il comma 1-bis, che dispone - in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado - la definizione della controversia con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia. Oppure, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, la controversia può essere definita con il pagamento del: 40% del valore della controversia (se l'Agenzia ha perso in primo grado); 15% del valore della controversia (se l'Agenzia ha perso in secondo grado); 5% del valore della controversia (in caso di pendenza innanzi alla Corte di cassazione, e comunque dopo la vittoria, in primo e secondo grado, del contribuente) (*comma 2-ter*).

4. sulle **imposte di consumo**, per i debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018, la cui sentenza non sia ancora passata in giudicato, viene consentito il versamento di un importo pari al 5% dell'imposta dovuta, senza interessi né sanzioni.

Articolo 3. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd Rottamazione-ter)

Il testo di conversione apporta modifiche non sostanziali rispetto all'articolato originale, tuttavia agevolative per i contribuenti che si avvarranno del beneficio. Dopo la prima e la seconda rottamazione, se ne introduce una terza che dà la possibilità di ridefinire in una forma ulteriormente agevolata i **debiti erariali relativi alle cartelle affidate all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017**. Il debitore dovrà manifestare la propria volontà di adesione entro il 30 aprile 2019. Le condizioni agevolate prevedono:

- azzeramento delle sanzioni;
- azzeramento degli interessi di mora;
- possibilità di versare il debito in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
- possibilità di suddividere il versamento in 18 rate (nel testo originale ne erano previste 10), la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, in scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di



ciascun anno a decorrere dal 2020 (nel testo originale erano rate consecutive di pari importo lungo un arco di 5 anni);

- possibilità di compensare i debiti tramite eventuali crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione.

Inoltre, chi aderisce alla rottamazione potrà ricevere il Documento unico di regolarità contributiva (comma 10, f-bis)

Articolo 4. Stralcio dei debiti fiscali fino a 1.000 euro

L'articolo è rimasto identico alla sua formulazione originaria. I debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, che alla data di entrata in vigore del decreto presentino un importo residuo complessivo non superiore a 1.000 euro sono automaticamente annullati, quindi senza l'obbligo, da parte dei contribuenti interessati, di presentare una specifica istanza di annullamento.

Articolo 7. Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti

A seguito della sostanziale riscrittura dell'art. 9, viene modificato il comma 1, per il quale "le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro Coni, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, di cui all'articolo 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30mila euro di imponibile annuo", ma la previsione è sostanzialmente invariata. Non sono infatti modificati i commi successivi, che riguardano la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, nonché il limite posto al beneficio (comma 3): "La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata".

Articolo 9. Irregolarità formali

Era l'articolo della tanto discussa dichiarazione integrativa (simile in pratica a un condono), ma adesso non lo è più. L'articolo è stato letteralmente riscritto, riformulato da cima a fondo sia nella forma che nella sostanza, anche nel titolo che da "Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale" diventa "Irregolarità formali".

Rispetto alla versione originaria, caldeggiata dalla Lega Nord, che prevedeva la possibilità di integrare - a posteriori - redditi omessi, o denunciati solo in parte, nelle dichiarazioni fiscali "presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto", l'attuale formulazione introduce la possibilità di



sanare “le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018”.

In sostanza: se prima, entro un limite di 100.000 euro di imponibile annuo, l’articolo 9 ammetteva la dichiarazione (tardiva) di somme mai denunciate, sulle quali, in sostituzione delle imposte ordinarie, lo Stato si sarebbe “accontentato” forfettariamente di un riscatto 20%, e per di più senza l’irrogazione di sanzioni e interessi, adesso l’impostazione viene completamente stravolta, prevedendo al massimo la sanatoria di errori formali, cioè di errori che non hanno inciso sulla dichiarazione del reddito imponibile, dietro la corresponsione di una sanzione fissa pari a 200 euro (comma1).

Il comma successivo, prevede che “Il versamento della somma di cui al comma 1 – attraverso cui si perfeziona la regolarizzazione – è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020”. Mentre al comma 5 è specificato che “La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato”. E, al comma 7, che “sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”.

I maggiori introiti derivanti dalle previsioni dell’articolo andranno ad incrementare il Fondo per interventi strutturali di politica economica e, per il 2020 in parte, a sostenere gli obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0 (commi 9 e sgg).

Articolo 10. Fatturazione elettronica

Articolo rimasto sostanzialmente immutato rispetto alla formulazione originaria, ma con l’aggiunta di due categorie esonerate. Subentra, dal 1° gennaio 2019, l’obbligo (non più prorogabile) di fatturazione elettronica. Tale norma “chiude” definitivamente il percorso di avvicinamento intrapreso dal legislatore già a partire dal luglio 2016, ovvero da quando l’Agenzia delle Entrate iniziò a mettere “a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche”. Dal 2017, invece, la fatturazione elettronica è divenuta un’opzione percorribile dai soggetti titolari di partita Iva (pena sanzioni in caso di omissione della trasmissione o di trasmissione di dati incompleti, una volta manifestata la volontà di avvalersi dello strumento informatico). Veniamo così al presente Decreto fiscale con l’introduzione dell’obbligo generale di trasmissione telematica delle fatture a partire da gennaio 2019, ma con due eccezioni.

Saranno infatti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica:

- gli operatori sanitari (per il solo periodo d’imposta 2019) “con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria” (comma 10-bis);
- le associazioni sportive dilettantistiche i cui proventi derivanti da attività commerciali non superiori, per ciascun anno d’imposta, un volume di 65.000 euro (comma 01).
- In linea generale vengono comunque previsti, per la durata del primo semestre gennaio-giugno 2019:
- l’azzeramento delle sanzioni a condizione che la fattura sia emessa in modalità elettronica “entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto” in riferimento allo stesso periodo (mensile/trimestrale);
- la riduzione delle sanzioni dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa oltre il termi-



ne di cui al punto precedente ed “entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”.

Articoli 11 e 12. Semplificazione in materia di E-Fattura

Gli articoli 11 e 12, riguardanti la semplificazione in tema di emissione e di annotazione delle fatture emesse, sono rimasti invariati. Viene introdotta dal 1° luglio 2019 la possibilità di invio tardivo della fattura elettronica, ovvero entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Inoltre, ai fini della corretta liquidazione dell’Iva la fattura dovrà essere in ogni caso ricevuta e annotata entro il 15 del mese successivo.

Articolo 16. Giustizia tributaria digitale

Nessuna modifica rispetto alla versione originaria. Viene introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’obbligo del processo tributario telematico (ptt). Ciò significa che gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali saranno notificati e depositati esclusivamente con modalità telematiche. Non sarà cioè più possibile – se non per i soggetti in giudizio senza assistenza – optare per le tradizionali modalità “cartacee”.

La partecipazione delle parti all’udienza pubblica potrà inoltre avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione.

Sono però introdotti 6 ulteriori e successivi articoli riguardanti l’organizzazione e la condivisione dei sistemi informativi tra talune istituzioni pubbliche:

Articolo 16-bis. (Servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia)

Articolo 16-ter. (Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.)

Articolo 16-quater. (Disposizioni in materia di accesso all’archivio dei rapporti finanziari)

Articolo 16-quinquies. (Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni)

Articolo 16-sexies. (Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni)

Articolo 16-septies. (Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie)

Articolo 17. Trasmissione telematica dei corrispettivi

L’articolo 17 è rimasto sostanzialmente invariato. Si tratta di una norma che farà compiere un salto “evolutivo” in più al processo di fatturazione elettronica. Cioè: a decorrere dal 1° gennaio 2020 subentrerà l’obbligo non solo di fatturare in modalità elettronica, ma anche di “memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri”. Questo consentirà in pratica di eliminare alcuni adempimenti contabili come l’obbligo di



tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini oltre che di esercitare un controllo maggiore (ma meno invasivo) da parte dell'Agenzia delle Entrate. Però attenzione: lo stesso obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, viene anticipato al 1° gennaio 2019 per tutti i soggetti con un volume d'affare superiore a 400.000 euro.

Articolo 18. Rinvio lotteria dei corrispettivi

Si tratta di una misura già prevista nella legge di Bilancio 2016 ma finora inattuata. Nata come uno dei provvedimenti per combattere l'evasione fiscale e legata alla fatturazione elettronica, la "lotteria degli scontrini" – come è stata chiamata dalla stampa - scatterà dal primo gennaio 2020, sarà connessa agli acquisti e regalerà ai consumatori in possesso di scontrino fiscale "premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale".

Rispetto alla formulazione originaria, segnaliamo l'inserimento di ulteriori due commi che hanno come destinatari gli enti di Terzo settore:

«2-bis. Al fine di finanziare progetti filantropici, **gli enti del Terzo settore** possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali.

2-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, prevedendo, in particolare, le modalità di estrazione e di controllo. La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico».



Le altre disposizioni previste nel decreto

Il titolo II del decreto fiscale contiene – come anticipato nell'introduzione – misure di diversa natura, dal potenziamento degli investimenti in reti a banda ultralarga al contratto di programma con la società Rete ferroviaria italiana, dalle Concessioni autostradali alle disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale, dalle misure in materia di trasporto delle merci e di circolazione alle disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia, dal Terzo settore agli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, alla CIGS e al trattamento di mobilità in deroga per riorganizzazione o crisi aziendale, fino alle disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato. Di seguito, le misure di maggiore interesse.

Articolo 23-quater.

Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia

È l'articolo che proroga di un altro anno il **Bonus bebè**. Ne potranno quindi beneficiare, per i primi 12 mesi di vita del bambino, o di permanenza nell'abitazione dei genitori adottivi, le famiglie con **bambini nati o adottati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019**.

L'importo è quello noto di 80 euro al mese (960 euro l'anno) e il requisito per poter fare richiesta è sempre lo stesso: un Isee del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro. Se poi l'Isee del nucleo non supera quota 7.000 euro l'assegno viene raddoppiato: 160 euro al mese per una durata di 12 mesi (1.920 euro all'anno).

Lo stesso articolo, ai commi 4 e 5, destina 10 milioni di euro – egualmente ripartiti - agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della "Rete oncologica" e della "Rete cardiovascolare" del Ministero della salute.

Autorizza inoltre la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per *"interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie"*.

Articolo 24-ter.

Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)

Le modifiche introdotte in Senato sono state [salutate con soddisfazione dal Forum del Terzo Settore](#), in quanto sono intervenute su alcuni punti controversi del cosiddetto [Codice del Terzo Settore](#), confermando il meccanismo di incentivi fiscali per chi fa donazioni in denaro e innalzando al 35% la detraibilità degli oneri per chi ha fatto erogazioni liberali in natura alle associazioni di volontariato.



L'articolo modifica diverse parti del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 e, anche per questo, non è di facile lettura.

Da parte del Forum permangono perplessità su alcune delle modifiche introdotte, per la loro incerta interpretazione, rispetto alla quale non si può avere conforto e conferma dalla relazione di accompagnamento del provvedimento complessivo. E' il caso della riformulazione dell'art 83 in tema di erogazioni liberali, rispetto alla quale Claudia Fiaschi, portavoce del Forum del Terzo settore, [ha dichiarato](#) che "Una corretta e inequivocabile formulazione dell'art. 83 è quindi molto importante. Anche al fine di evitare possibili contenziosi crediamo sia opportuna una correzione del testo nel prossimo passaggio alla Camera".

Articolo 25.

Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

L'articolo - che prevede una proroga di dodici mesi per la cassa integrazione straordinaria nelle aree di crisi ed elimina la soglia minima di 100 lavoratori per usufruire della Cig straordinaria - è rimasto invariato. Due ulteriori articoli sono stati però inseriti sul trattamento di mobilità in deroga.

Articolo 25-bis.

Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela

I lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese e Gela potranno beneficiare della mobilità in deroga. La norma interessa, in particolare, quanti alla data del 31 dicembre 2016 "risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga".

Articolo 25-ter.

Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa

Il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.

Articolo 25-quater.

Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

L'articolo istituisce e in parte regola l'atteso Tavolo per il contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura. Di seguito, i primi 3 commi dell'articolo.



1. «Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **“Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”**, di seguito denominato “Tavolo”.

Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonché delle organizzazioni del **Terzo settore**.

2. **I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici.** Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia e dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.
3. **Il Tavolo opera per tre anni** dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio.

Articolo 25-novies.

Istituzione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero

La novità forse più “odiosa” uscita dal nuovo testo licenziato dal Senato è la tassa sui money transfer o, come più precisamente qualcuno ha cominciato a chiamarla, sulle rimesse dei migranti.

Come dispone il primo comma dell'articolo “A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea... L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10”.

Sarà il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentita la Banca d'Italia, ad emanare uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta.



Allegato 1.

Articolato originario

[DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119](#)

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (GU Serie Generale n.247 del 23-10-2018).
Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2018

TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Capo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PACIFICAZIONE FISCALE

- Art. 1. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
- Art. 2. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
- Art. 3. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione
- Art. 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
- Art. 5. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea
- Art. 6. Definizione agevolata delle controversie tributarie
- Art. 7. Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti
- Art. 8. Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
- Art. 9. Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale

Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DI INNOVAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO

- Art. 10. Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica
- Art. 11. Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture
- Art. 12. Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse
- Art. 13. Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti
- Art. 14. Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA
- Art. 15. Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica
- Art. 16. Giustizia tributaria digitale

Capo III - ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

- Art. 17. Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
- Art. 18. Rinvio lotteria dei corrispettivi
- Art. 19. Disposizioni in materia di accisa
- Art. 20. Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi



TITOLO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Art. 21. Ferrovie dello Stato

Art. 22. Fondo garanzia e FSC

Art. 23. Autotrasporto

Art. 24. Missioni internazionali di pace

Art. 25. Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

Art. 26. Disposizioni finanziarie

Art. 27. Entrata in vigore

Allegati: Elenco 1 - Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri



Allegato 2.

Comunicati CONSIGLIO DEI MINISTRI

[Comunicato stampa n. 24 del 20 ottobre 2018](#)

DECRETO FISCALE

Il Consiglio dei Ministri ha riesaminato e approvato il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale. Il testo contiene una formulazione delle disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale già presente nel decreto al fine di evitare dubbi interpretativi sul relativo ambito di applicazione. Si è ritenuto poi opportuno inserire nel testo del suddetto decreto-legge la norma relativa alla cassa integrazione per riorganizzazione o crisi aziendale già approvata nello scorso Consiglio dei Ministri nell'ambito delle norme di semplificazione. È emersa la volontà politica di procedere, in sede di conversione del decreto-legge, alla presentazione di ulteriori norme relative alla cosiddetta "pace fiscale" in presenza di situazioni economiche di particolare difficoltà.

[Comunicato stampa n. 23 del 15 ottobre 2018](#)

DECRETO FISCALE

Disposizioni urgenti in materia fiscale (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale. Di seguito alcune tra le principali misure previste.

ROTTAMAZIONE TER – Si prevede, per chi aveva già beneficiato della rottamazione bis e ha versato almeno una rata, la possibilità di ridefinire il proprio debito con il fisco (relativo al periodo tra il 2000 e il 2017) a condizioni agevolate, tra cui l'esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, la possibilità di rateizzare il pagamento (massimo 10 rate consecutive di pari importo) in 5 anni pagando un interesse ridotto del 2% l'anno e quella di compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

STRALCIO DEI DEBITI FINO 1000 EURO – Si prevede la cancellazione automatica di tutti i debiti con il fisco relativi al periodo che va dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a 1000 euro.

DEFINIZIONE AGEVOLATA – Sono previste varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il fisco. In particolare, si prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea; delle controversie tributarie nei confronti dell'Agenzia delle entrate; degli atti del procedimento di accertamento; degli atti dei procedimenti verbali di contestazione; delle imposte di consumo.

FATTURAZIONE ELETTRONICA – Si mantiene l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici.

SEMPLIFICAZIONE PER EMISSIONE FATTURE – Si dà la possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono. Inoltre, si prevede che le fatture debbano essere annotate



nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione. Sempre nell'ottica della semplificazione viene abrogato l'obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.

IVA – Si prevede che il pagamento dell'Iva slitti al momento in cui la fattura viene incassata.

GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE – Si favorisce il processo telematico anche per la giustizia tributaria.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – Oltre all'obbligo di fatturazione elettronica, si introduce l'obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Questo consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l'obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini e un controllo maggiore e meno invasivo dell'Agenzia delle entrate. L'obbligo parte per chi ha un volume d'affari superiore a 400 mila euro dal primo luglio 2019. Per gli altri dal primo gennaio 2020.



SEMPLIFICAZIONE

Disposizioni urgenti per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili.

Di seguito alcune tra le principali misure previste.

1. MISURE PER IL LAVORO

Il decreto contiene disposizioni in materia di:

- CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale – si consente la proroga degli ammortizzatori sociali per il 2018 e 2019 per le imprese con più di 100 dipendenti, che abbiano problemi occupazionali. La cassa integrazione può essere concessa per 12 mesi per riorganizzazione aziendale e sei mesi per il caso di crisi;
- trattamento di mobilità in deroga – il trattamento di mobilità in deroga è concesso per 12 mesi a favore di quei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 a condizione che a questi lavoratori siano applicate misure di politica attiva. La stessa misura si applica ai i lavoratori dell'area di Termini Imerese e Gela che godono di tale trattamento dal 2016.
- riforma della governance dell'Agenzia nazionale per il lavoro (Anpal);
- abolizione del libro unico del lavoro;
- semplificazione del rapporto biennale del personale;
- semplificazione in materia di imprese dello spettacolo;
- semplificazione del deposito dei contratti collettivi;
- semplificazione in materia di appalti;
- semplificazione della gestione separata.

2. MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Il decreto contiene disposizioni in materia di:

- semplificazione per le imprese agro-alimentari,
- riduzione oneri per le start-up, le piccole e medie imprese innovative e gli incubatori;
- riduzione di oneri informativi e obblighi delle imprese;
- snellimento delle procedure per la costituzione di società di capitali;
- definizione dei registri distribuiti (blockchain) e sostegno, con un fondo di venture capital con Cassa Depositi e Prestiti, alle startup innovative che investono in questa tecnologia;



- incentivazione utilizzo strumenti di notificazione telematica;
- norma “Bramini” – si introducono norme a tutela di chi ha debiti nei confronti delle banche ma vanta crediti nei confronti dello Stato;
- disposizioni per favorire la circolazione degli immobili oggetto di donazione;
- esenzioni in materia di invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca;
- RC auto equa sul territorio – Per realizzare una RC auto equa, con canoni differenziati rispetto al territorio, si eliminano i vincoli di trasferimento della polizza da un assicuratore a un altro.

3. SALUTE

Il decreto contiene disposizioni in materia di:

- transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica;
- commissariamento delle Regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario (viene prevista l’incompatibilità della figura del commissario con qualsiasi altro incarico istituzionale presso la Regione);
- istituzione della Anagrafe nazionale vaccini, con l’obiettivo di monitorare i programmi vaccinali sul territorio;
- istituzione del fondo per la riduzione delle liste d’attesa.

4. TAGLIO AGLI SPRECHI E AI COSTI DELLA POLITICA

Si riducono i costi della politica nelle Regioni a statuto ordinario, speciale e nelle province autonome, mediante il calcolo contributivo dei vitalizi derivanti da mandato elettivo regionale. Inoltre, si prevede il blocco del trasferimento dei fondi per i vitalizi alle regioni che non ne prevedano l’abolizione.

5. ALTRE MISURE

Il decreto contiene disposizioni in materia di:

- Ferrovie dello Stato – si autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2018 per finanziare la parte servizi 2016/2021, del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e Ferrovie dello Stato. Per la parte investimenti 2017/2021, invece, si prevede la spesa di 600 milioni per il 2018;
- fondo di garanzia FSC – nel fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono assegnati 735 milioni di euro per il 2018;
- Genova – sono stanziati ulteriori fondi per Genova. Per la ristrutturazione dell’Autotrasporto 10 milioni di euro per il 2018 e 15 milioni per l’adeguamento dei porti.
- missioni internazionali di pace – il fondo per le missioni di pace è incrementato in modo da garantirne la copertura finanziaria per tutto il 2018.